



PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il Dirigente responsabile della gestione delle risorse o suo delegato.

ART. 2 PRINCIPI

1. L'attività contrattuale della Provincia si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
2. La Provincia promuove la costituzione di una Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per gli enti ricadenti nel suo territorio.
3. La Provincia nei procedimenti di gara assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità di ogni informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ART. 3 AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
2. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Organo di Governo per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

ART. 4 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Dirigente competente indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Le determinazioni a contrattare stabiliscono, inoltre, gli eventuali requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale, le norme di garanzia di qualità e le norme di gestione ambientale necessarie per l'affidamento dell'appalto.

3. Le determinazioni a contrattare preordinate alla stipula di contratti ad evidenza pubblica, corredate, laddove la procedura di gara lo preveda, del capitolato speciale, devono essere concertate con il Servizio Appalti e Contratti in vista degli adempimenti di cui all'art. 5, dandone atto nella determinazione medesima.

4. Nella determinazione a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16 o per la loro esclusione automatica nei casi consentiti dalla legge.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni. La volontà di procedere in tal senso è fatta risultare da apposito provvedimento. Qualora il Dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle citate disposizioni e successive modifiche.

ART. 5 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

1. Il Servizio Appalti e Contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.

2. Il Servizio Appalti e Contratti:

a) svolge attività di consulenza per tutti gli Uffici e Servizi dell'Ente in materia contrattuale, salvo coinvolgimento dell'Ufficio Legale ove si evidenzino possibilità di contenzioso;

b) redige e sottoscrive il bando di gara, dispone le pubblicazioni ed il calendario prestabilito delle sedute di gara cui partecipa e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie;

c) predispone, sulla base della propria determinazione dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione definitiva conseguente agli esiti di gara, gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario Generale;

d) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle imprese da utilizzare per l'affidamento di lavori, forniture o servizi a trattativa privata o in economia secondo le disposizioni previste nell'apposito regolamento;

e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione esterna in materia di lavori pubblici e per la nomina di commissari ad acta in materia di edilizia ed urbanistica.

ART. 6 CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Segretario Generale provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa dell'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dall'Organo di Governo.

2. E' istituito apposito sistema informativo che renda disponibile sul sito web della Provincia tutte le informazioni relative a contratti di lavori, servizi e forniture.

ART. 7 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I: NORME COMUNI

ART. 8 METODI DI SCELTA

1. Le procedure di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare possono essere tutte quelle previste dalla legislazione vigente secondo le specificazioni del presente regolamento.
2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, anche mediante modalità telematiche nel rispetto della normativa vigente.
3. Per l'affidamento di contratti di lavori pubblici d'importo inferiore a 1 milione e cinquecentomila di euro, fermo restando i casi previsti dal successivo capo III, si può procedere mediante procedura ristretta-semplificata a norma della legislazione statale e regionale vigente.

ART. 9 BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO

1. La procedura aperta, la procedura ristretta e il dialogo competitivo e, nei casi previsti dalla legge, la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto da concludere.
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante procedura negoziata gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari è obbligatorio disporre la loro pubblicazione sul sito internet della Provincia e consentire la libera consultazione.
4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, la procedura di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

ART. 10 PUBBLICITÀ

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determinazione a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.

2. In ogni caso, tutti i bandi di gara, gli avvisi relativi alla procedura di gara e gli esiti di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di Foggia.

ART. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.

2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.

3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta e nelle altre procedure di evidenza pubblica in cui è prevista, è effettuata a cura del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.

ART. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.

2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertate dai Dirigenti competenti o dal Dirigente del Servizio Legale e comunicate al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti che cura la raccolta delle relative segnalazioni.

CAPO II: GARE PUBBLICHE

ART. 13 AUTORITA' CHE PRESIEDE LA GARA

1. Quando il criterio di selezione dell'offerta è quello del prezzo più basso, l'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, nominata con atto del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti è una Commissione composta da tre membri:

- il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente o un Funzionario del Servizio competente;
- un Dirigente o un Funzionario esperto nella materia oggetto della gara o in materie giuridico amministrative.

Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede lo stesso Dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

2. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti.

3. Il Presidente si avvale di un dipendente del Servizio Appalti e Contratti per la redazione del verbale di gara.

4. Non possono far parte delle Commissioni: a) i soggetti in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) i soggetti

condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) i soggetti che nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in una delle imprese concorrenti. Dell'assenza degli impedimenti di cui al presente comma si dà atto mediante apposite dichiarazioni.

ART. 14 COMMISSIONI TECNICHE GIUDICATRICI

1. Quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica, nominata con atto del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, è una Commissione composta da:

- il Dirigente o un Funzionario del Servizio competente, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti;
- uno o più tecnici esperti in materia.

2. La commissione - di composizione adeguata con numero di membri in ogni caso dispari e non superiore a cinque - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Presidente si avvale di un dipendente del Servizio Appalti e Contratti per la redazione del verbale di gara.

4. L'Organo di Governo stabilisce con propria deliberazione: a) i criteri di determinazione del compenso spettante ai componenti della commissione diversi dai dipendenti della Provincia prevedendo una quota fissa ed una quota variabile che tenga conto del valore del contratto e del numero delle ditte partecipanti; b) il limite massimo del compenso spettante ai componenti della commissione diversi dei dipendenti della Provincia.

5. Non possono far parte delle Commissioni: a) i soggetti in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) i soggetti condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) i soggetti che nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in una delle imprese concorrenti. Dell'assenza degli impedimenti di cui al presente comma si dà atto mediante apposite dichiarazioni.

ART. 15 OFFERTE

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.

2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere, salvo specifiche disposizioni di legge, in caso di discordanza prevale la formulazione dell'offerta individuata dal Bando di gara o, in mancanza, quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, propone al Dirigente competente di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa.

4. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dispone con atto motivato entro trenta giorni dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga,

viceversa, di procedere il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.

ART. 16 OFFERTE ANOMALE

1. L'eventuale valutazione in ordine alla verifica di congruità dell'offerta nei procedimenti di gara pubblica spetta all'autorità che presiede la gara secondo la procedura prevista per legge.
2. Per le procedure negoziate spetta al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e ad assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.

ART. 17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:
 - per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto;
 - per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso;
 - in entrambi i casi all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.

ART. 18 SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento. Per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea, con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara e comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia.
3. Tutte le operazioni di gara vengono riportate in apposito verbale.

ART. 19 GARE PER LOTTI

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la Provincia deve suddividere, ove possibile ed economicamente conveniente, gli appalti in lotti funzionali.
2. Nel caso che l'Amministrazione proceda per lotti è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa partecipante a più lotti, della sola documentazione relativa all'appalto di importo più elevato purchè tale facoltà sia contemplata nel bando di gara.

CAPO III: PROCEDURE NEGOZIATE E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

ART. 20 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa per ciascuna delle voci di spesa di seguito individuate fino all'importo massimo consentito dal presente Regolamento:

- a. acquisto, completamento, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per uffici e servizi di competenza della Provincia;
- b. acquisto di generi di cancelleria, materiale da disegno, materiale fotografico, ecc.;
- c. acquisto di timbri, targhe, coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- d. acquisto di libri, riviste, giornali e abbonamenti a giornali, riviste, banche dati, pubblicazioni e agenzie di stampa sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- e. acquisto, installazione, gestione e manutenzione degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati, ecc.;
- f. acquisto, riparazione e manutenzione di beni informatici, hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini suoni e filmati, apparecchiature da ufficio e spese per il relativo materiale di consumo;
- g. acquisto di valori bollati, bolli, francobolli;
- h. acquisto e manutenzione attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per rilevazioni, sondaggi, misurazioni e ricerche;
- i. acquisto, riparazione, manutenzione, e servizio di parcheggio di automezzi, macchine operatrici, ecc.; altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- j. acquisto di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- k. fornitura di beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti provinciali;
- l. fornitura e noleggio di beni e prestazioni di servizi necessari all'organizzazione e la pubblicizzazione di convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie ed altre manifestazioni organizzate dalla Provincia o alle quali partecipa;
- m. acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio e di apparati e sistemi di difesa passiva;
- n. servizi per la custodia, la sicurezza e la sorveglianza di beni mobili e immobili di proprietà provinciale;
- o. spese per riproduzione tipografica, litografica, eliografica, modellazione, aerofotogrammetria, copie, rilegature e trascrizioni ecc.;
- p. servizi stampa, manifesti, locandine e altri materiali per la diffusione pubblicità istituzionale;
- q. servizi per lo sviluppo di applicazioni informatiche (ivi compresa la gestione e la manutenzione di siti web istituzionali), di registrazione dati, ecc.;
- r. spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- s. spese connesse alla pubblicazione di bandi, estratti ed esiti di gare di appalto, di pubblicazione di comunicati e avvisi vari per le attività della Provincia;
- t. lavori di traduzione, sbobinamento, interpretariato, stenotipia ecc;
- u. spese per il vestiario, calzature e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti in servizio;

- v. spese relative alla pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- w. spese per l'illuminazione e climatizzazione dei locali;
- x. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
- y. spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- z. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di attività istituzionali;
- aa. spese di rappresentanza, spese per servizi di ristorazione e buffet;
- bb. spese per servizi di biglietteria, soggiorno e viaggio; ivi compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- cc. spese per servizi fotografici;
- dd. spese per servizi di trasporto e autonoleggio;
- ee. servizi relativi all'istruzione compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- ff. spese per la partecipazione a corsi, formazione e convegni;
- gg. spese, inferiori a € 100.000,00, per incarichi relativi a servizi tecnici, nel rispetto dell'art. 91 del Codice dei Contratti;
- hh. provviste e servizi accessori alla compilazione di progetti e per l'effettuazione di indagini, sondaggi, analisi, prospezioni, rilievi;
- ii. provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente, dopo che siano andate deserte le procedure di affidamento e non possa esserne differita l'esecuzione;
- jj. selvaggina e mangimi per animali selvatici;
- kk. tabelle per aree verdi;
- ll. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- mm. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e analoghi, compresi gli elementi accessori;
- nn. piante ed elementi erbacei, arbustivi e fiori, per piantumazioni o formazione di aiuole o vasi, anche per installazioni provvisorie;
- oo. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- pp. opere d'arte o pezzi artistici unici;
- qq. mezzi a attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica);

rr. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezza constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

ss. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato IIA, cat. 8, CPC 85 D.Lgs. 163/2006; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

tt. servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato IIB, cat. 22, CPC 872, D.Lgs. 163/2006; sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;

uu. servizi sanitari e sociali di cui all'allegato IIB, cat. 25, CPC 93, D.Lgs. 163/2006; compresi servizi di accertamenti sanitari nei confronti del personale;

vv. servizi ricreativi, culturali e sportivi, di cui all'allegato IIB, cat. 26, CPC 96, D.Lgs. 163/2006; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione dei manifesti, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre a tre manifestazioni culturali e scientifiche;

ww. spese per servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato IIA, cat. 6, CPC 81, 82, 814, D.Lgs. 163/2006; compresi i servizi assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili e immobili e i contratti di leasing;

xx. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato IIA, cat. 9, CPC 862, D.Lgs. 163/2006; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

yy. spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a forniture acquisite mediante locazione finanziaria o altra forma di finanziamento, nonché alle forniture rese disponibili mediante locazione commerciale.

3. L'individuazione delle voci di spesa e dei relativi limiti di importo stabilita nel comma precedente è aggiornata con atto dell'Organo di Governo da comunicarsi al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile successiva.

ART.21 – COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito per contratti relativi all'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a 100.000,00 Euro, oneri fiscali esclusi.

2. Per l'esecuzione del cottimo fiduciario il Dirigente competente richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito ai concorrenti individuati dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti con un criterio di rotazione o selezionati mediante sorteggio, dall'albo delle imprese da utilizzare per l'affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata o in economia.

3. L'individuazione della procedura e il criterio di affidamento verranno indicati preventivamente nella determinazione a contrattare; detto criterio sarà di norma riferito al prezzo più basso ovvero all'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base di ulteriori elementi quali il valore tecnico, il rendimento, il tempo di esecuzione, ecc.

4. La determinazione a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali Capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.

ART. 22 FORNITURE DI BENI E SERVIZI FINO A 20.000 EURO

1. Nei limiti di importo di €. 20.00,00 le forniture di beni e/o servizi individuati all'articolo precedente, possono essere eseguiti mediante affidamento diretto da parte del Dirigente competente.

2. Per i contratti di cui al presente articolo il Dirigente competente ha cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi o l'acquisizione di almeno tre preventivi-offerta. L'effettivo espletamento dei sondaggi esplorativi e l'acquisizione dei preventivi-offerta deve essere documentato. Alla conclusione dei contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente o dal collaboratore da questi autorizzato e siglato per accettazione dal terzo contraente, salva la facoltà di procedere con le formalità di cui al titolo V qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale.

3. Il Dirigente competente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, in correlazione alle modalità definite in sede di Piano esecutivo di gestione e alle risorse assegnate, effettua la ricognizione dei contratti da eseguire in economia; analogamente provvede per le necessarie modificazioni e integrazioni.

ART. 23 CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è comunque consentito il ricorso a contratti in economia nelle seguenti ipotesi:

- a. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- b. eventi oggettivamente imprevedibile e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale, ivi comprese provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.

ART. 24 LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

1. I lavori pubblici eseguibili in economia sono ammessi fino all'importo massimo di 200.000,00 Euro. Di seguito sono individuati i lavori eseguibili in economia:

1) LAVORI STRADALI, che a titolo esemplificativo si individuano in:

- a. riparazioni di danni dovuti ad intemperie, frane, gelate e neviccate;
- b. scoscendimenti, corrosioni, usura, buche, crepe, rovina di manufatti, ecc, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- c. manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze banchine marciapiedi, aree di sosta, fossi, ecc.;
- d. rifacimento dei manti di usura e loro manutenzione;

- e. segnaletica stradale verticale, orizzontale e relativa manutenzione;
- f. manutenzione del verde, potature, ecc.;

2) DIFESA DEL SUOLO, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi:

- a. sistemazione e protezione spondale (risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosione spondale, sostituzione di gabbionate o difese artificiali e loro adeguamento funzionale, ecc);
- b. ripristino versanti in erosione prospicienti corsi d'acqua mediante sistemazione con interventi di ingegneria naturalistica, ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale, chiusura delle fessure di taglio, opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate);
- c. manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori (sfalcio, taglio di vegetazione, ripresa di frane e scoscendimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento, ringrossi, ecc.);
- d. rimodellazione di versanti e regimazione del reticolo superficiale;
- e. opere di sostegno e rimodellamento dei versanti (terre rinforzate, muri cellulari, gabbionate, ecc.);
- f. manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede dei percorsi escursionistici pedonali ciclabili comprese le pertinenze, le aree di sosta e i parcheggi, ivi compresa la segnaletica;
- g. in genere tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione nonché il ripristino funzionale, ed il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento degli alvei, delle sponde, delle opere idrauliche e loro accessori;

3) EDILI E IMPIANTISTICI, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi su immobili di proprietà provinciale o in uso alla Provincia:

- a. riparazioni per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- b. opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili comprese le recinzioni;
- c. sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
- d. interventi necessari per attivare nuove utenze;
- e. realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
- f. riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati provinciali;

4) FORESTAZIONE, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi:

- a. interventi di forestazione, di recupero, miglioramento, manutenzione e gestione territoriale, faunistica e ambientale;
- b. interventi fitosanitari;
- c. interventi antincendio.

2. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta o per cottimi.
3. Nel caso di cottimo il contraente è individuato previo l'esperimento di una gara ufficiosa a cura del Dirigente del Servizio tecnico competente alla quale devono essere invitati almeno quindici soggetti in possesso dei requisiti tecnico-organizzativo o di qualificazione necessari per l'assunzione dello specifico lavoro.
4. Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro si può procedere ad affidamento diretto a imprese iscritte nell'apposito Albo. In ogni caso le ditte invitate o direttamente affidatarie dei lavori devono essere individuate secondo opportuno criterio di rotazione.
5. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi pari o inferiori a €40.000,00 a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 2 e siglati per accettazione da parte del terzo contraente; tali buoni sono prodotti utilizzando l'apposita modulistica (elenco dei prezzi, quaderno d'oneri, computo metrico).
6. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui al titolo V qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo.

TITOLO III **ALBI ED ELENCHI**

CAPO I

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE O SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA O IN ECONOMIA

ART.25 - ISTITUZIONE DELL' ALBO

1. Il presente capo del regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo delle imprese per l'affidamento di forniture, lavori o servizi con procedura negoziata o in economia.
2. Tali imprese sono classificate nell'Albo per categorie individuate con atto del Dirigente del Settore Appalti e Contratti. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata con atto dello stesso Dirigente sentiti gli altri Dirigenti.

ART.26 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'Albo delle imprese può essere utilizzato per affidamento a mezzo di cottimo fiduciario, affidamento diretto, procedura negoziata, preceduta o meno da gara ufficiosa o per la integrazione, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, degli elenchi delle imprese che, a seguito di pubblicazione di preavviso di gara, si sono proposte per la partecipazione alla gara stessa.

ART. 27 - PUBBLICITA'

1. Una volta all'anno il Dirigente del Settore Appalti e Contratti pubblica apposito avviso per l'iscrizione all'albo mediante affissione all'Albo pretorio della Provincia e all'Albo pretorio dei Comuni della Provincia.
2. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni: a) modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati; b) esatta indicazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
3. L'albo delle imprese iscritte con l'indicazione della denominazione, la sede e la categoria d'iscrizione nonché l'avviso e la modulistica per l'iscrizione sono sempre disponibili sul sito della Provincia.

ART.28 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda utilizzando i modelli disponibili sul sito internet della Provincia.
2. Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza.
3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche in conformità alle attività indicate nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio oppure all'esperienza acquisita opportunamente documentata.

ART.29 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO

1. I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E' obbligatorio indicare il telefax, la casella di posta elettronica certificata e la casella di posta elettronica ordinaria dove ricevere le comunicazioni.
3. Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Esse sono invitate comunque ogni triennio dall'iscrizione a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione.

ART.30 - ADEMPIMENTI D'UFFICIO

1. Le domande pervenute sono istruite dal Settore Appalti e Contratti.
2. L'istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Nei successivi 20 giorni il Dirigente decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'albo.
3. In ogni caso, l'iscrizione all'albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le imprese sono iscritte nell'Albo per la durata di tre anni con determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti da adottare con cadenza mensile secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

ART.31 - REVISIONE DELL' ALBO SU RICHIESTA

1. In qualsiasi momento le imprese iscritte all'Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione. La procedura di revisione è analoga a quella prevista per l'iscrizione.

ART.32 - CANCELLAZIONE DALL' ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi: 1) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione; 2) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 3) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 4) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive; 5) mancato rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 35.

2. La cancellazione dall'Albo comporta il divieto di iscrizione all'Albo delle imprese per tre anni.

3. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui l'impresa non richieda il rinnovo dell'iscrizione alla scadenza del terzo anno dalla domanda.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ART. 33 - PROCEDURA PER LA CANCELLAZIONE

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine il Dirigente si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.

Le determinazioni del Dirigente devono essere rese note all'impresa interessata entro trenta giorni.

ART.34 - UTILIZZAZIONE DELL' ALBO PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE O LAVORI E SERVIZI A PROCEDURA NEGOZIATA

1. L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto dispongono le leggi vigenti e con le modalità operative di cui al presente Regolamento.

2. Il Dirigente del Servizio interessato, in casi particolari e quando ciò sia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura, lavoro o servizio, in considerazione di aspetti tecnici e/o concorrenziali rilevanti può invitare alla gara ufficiosa tutte le imprese iscritte nella relativa categoria dell'Albo o può avvalersi anche di imprese non iscritte qualora trattasi di categoria per la quale non vi siano iscrizioni o siano insufficienti.

ART.35 - OBBLIGHI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE DI COTTIMI FIDUCIARI

1. Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture dovranno confermare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, D.Lgs163/2006.

2. Salvo i casi d'urgenza, l'affidamento del lavoro, fornitura o servizio potrà essere disposto solo dopo aver acquisito la dichiarazione dell'affidatario in ordine al possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Le imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture in seguito a cottimi sono obbligate ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la revoca dell'affidamento e la cancellazione dall'Albo.

ART.36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'iscrizione all'Albo è conservata per le ditte che sono state iscritte secondo le disposizioni previgenti.
2. L'Ufficio potrà chiedere alla ditte già iscritte dichiarazioni e documentazioni conformi a quelle introdotte con le disposizioni presenti.

CAPO II

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E PER LA NOMINA DI COMMISSARI AD ACTA IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA

SEZIONE I – ELENCO DEI PROFESSIONISTI

ART.37 - ISTITUZIONE DELL' ELENCO

1. E' istituito l'elenco dei professionisti esterni per il conferimento di incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla Direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico – amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla Formazione del piano triennale dei lavori pubblici e per la nomina di commissari ad acta in materia di edilizia e urbanistica di seguito denominato elenco dei professionisti.
2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - I. progettazione edilizia;
 - II. progettazione strutturale;
 - III. progettazione impiantistica;
 - IV. direzione lavori;
 - V. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - VI. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - VII. collaudo tecnico-amministrativo;
 - VIII. collaudo statico-strutturale;
 - IX. collaudo impiantistico;
 - X. rilievi e altre attività professionali correlate alla professione di geometra;
 - XI. indagine geognostica;
 - XII. commissari ad acta in materia di edilizia e urbanistica.

ART.38 – GESTIONE E CONTROLLO

1. L'elenco è tenuto dal Servizio Appalti e Contratti che provvede all'iscrizione dei professionisti nelle singole sezioni dell'elenco. Ciascun professionista può essere iscritto a più di una sezione dell'elenco.
2. L'istanza per l'iscrizione nell'elenco è formulata sui modelli appositamente predisposti. La domanda è corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti e dal curriculum vitae.
3. Il Dirigente del Settore Appalti e Contratti provvede:
 - a ricevere le domande di iscrizione nell'elenco dei professionisti debitamente protocollate;

- ad adottare la determinazione per l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco con cadenza trimestrale;
- alla trasmissione agli uffici interessati di copie dell'elenco e degli aggiornamenti;
- all'aggiornamento del registro degli incarichi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

4. Il Dirigente responsabile comunicherà l'accoglimento o la reiezione delle domande agli interessati che hanno presentato domanda per l'iscrizione all'elenco nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.

ART.39 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono essere iscritti all'elenco i professionisti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 che non si trovino in una delle situazioni che comportano la cancellazione.

2. Per l'iscrizione alle singole sezioni dell'albo i professionisti devono possedere le relative competenze professionali, l'iscrizione a Ordini o Collegi professionali e le abilitazioni prescritte per legge.

3. Per l'iscrizione alla XII sezione dell'elenco (commissari ad acta in materia di edilizia e urbanistica) è necessario l'ulteriore requisito di aver acquisito comprovata esperienza in materia urbanistico-edilizia per un periodo non inferiore a cinque anni, risultante dal curriculum individuale. Tale ulteriore requisito è richiesto per l'iscrizione alla XII sezione dell'elenco anche ai dipendenti di ruolo o in quiescenza della Provincia di Foggia o di altre pubbliche amministrazioni.

4. Il possesso dei requisiti deve essere confermato al momento del conferimento dell'incarico.

ART.40 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Dirigente responsabile dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti nel caso in cui venga meno il possesso dei requisiti per l'iscrizione e nel caso in cui:

- a. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- b. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- c. siano responsabili di gravi inadempienze;
- d. siano in contenzioso con la Provincia;
- e. sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
- f. abbiano reso false dichiarazioni;
- g. siano interdetti dai pubblici uffici;
- h. siano sospesi dall'Albo dell'Ordine o collegio professionale.

2. La cancellazione è disposta previa contestazione inviata a mezzo raccomandata al soggetto interessato che può, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, presentare memorie o scritti difensivi.

3. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

ART.41 – REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. E' istituito un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, della durata prevista per l'espletamento, del corrispettivo dovuto e

degli estremi dell'atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l'espletamento dello stesso.

2. A corredo del registro di cui al precedente comma deve risultare un elenco in ordine alfabetico dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo.

3. Copia dell'elenco di cui al precedente comma è presentato al Consiglio in occasione del conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

ART.42 - PUBBLICITA'

1. Una volta all'anno il Dirigente del Settore Appalti e Contratti pubblica apposito avviso per l'iscrizione nell'elenco mediante affissione all'Albo pretorio della Provincia e trasmissione agli ordini professionali.

2. L'elenco e il registro degli incarichi sono pubblici. Ciascun cittadino può consultare l'elenco ed il registro degli incarichi.

SEZIONE II - INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

ART.43 - OGGETTO

1. Il conferimento degli incarichi per l'espletamento, nell'interesse e per conto della Provincia, delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui nell'articolo 90 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

2. Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all'impiego di dirigenti e funzionari in organico, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.

ART.44 - CONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI E OGGETTI RELATIVI

1. La Provincia valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

2. Ove, a causa della inesistenza o vacanza organica di specifiche figure professionali l'Amministrazione debba ricorrere a prestazioni d'opera intellettuale la stessa può procedere mediante conferimento di incarichi a norma della presente disciplina. Parimenti può procedere anche in tutti quei casi in cui il personale dipendente idoneo ad espletare tali incarichi non possa espletarli nei tempi richiesti a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro ovvero, per la temporaneità del fabbisogno, non sia conveniente ampliare la dotazione organica dell'Ente. Le condizioni sopra richiamate dovranno risultare da una specifica, dettagliata relazione e attestazione del Dirigente Coordinatore dei Servizi Tecnici o in assenza di questo del responsabile del Settore o Ufficio competente.

ART.45 - ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Al conferimento degli incarichi professionali provvede il dirigente competente, sulla base delle determinazioni dell'Organo di Governo, dopo aver accertato, anche sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal dirigente stesso, il riconoscimento della necessità, dei presupposti, dell'assegnazione dei fondi

necessari per l'incarico, fissando i limiti temporali ed il compenso per la collaborazione.

2. Ferma restando la piena autonomia del soggetto incaricato, che in ogni caso non potrà mai essere considerato parte integrante dell'organizzazione strutturale della Provincia, nello svolgimento della prestazione, sono comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente ed il soggetto medesimo.

ART.46 - SOGGETTI DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui ai precedenti articoli possono essere conferiti ai soggetti individuati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

ART.47 - INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000,00 EURO

1. Gli incarichi professionali il cui importo stimato sia compreso tra 100.000,00 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi sono conferiti attraverso le modalità previste dal d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

ART.48 - INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

1. Per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro possono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'elenco dei professionisti nel rispetto delle disposizioni seguenti.

ART.49 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Al conferimento degli incarichi professionali provvede il Responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il responsabile del procedimento seleziona almeno cinque tra i professionisti iscritti nell'elenco tenendo conto:

- a. delle specializzazioni ed esperienze risultanti dalla documentazione presentata;
- b. del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- c. della necessità di evitare il cumulo di incarichi;
- d. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

3. I professionisti selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ristretta.

4. Sono fatti comunque salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse che devono essere in ogni caso adeguatamente motivate nella relazione attestazione del dirigente responsabile.

ART.50 - CONVENZIONI

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni o disciplinari.

2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche e comunque consistenti in collaborazioni che utilizzano l'organizzazione dell'ente o ne siano sottoposti. Parimenti non può essere rinnovato l'incarico per lo stesso

oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. Il rinnovo dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

3. Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, devono determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, nonché le modalità di pagamento del corrispettivo.

4. Dette convenzioni o disciplinari devono altresì prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

5. L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

6. Nelle convenzioni o disciplinari deve essere dato atto della iscrizione del soggetto incaricato nell'elenco dei professionisti.

7. Nelle convenzioni o disciplinari l'incaricato dovrà dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco.

ART.51 - CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

1. I corrispettivi per gli incarichi, comprensivi di spese ed onorari, devono essere determinati tenendo presenti le norme vigenti per la materia nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe ed applicando le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, applicando la tariffa minima. E' consentita la deroga ai minimi tariffari.

2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. Può tuttavia, per giustificati motivi, essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.

ART.52 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

1. La Provincia è sollevata dall'incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

2. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà della Provincia, fatta salva l'applicazione delle previste penalità, nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

SEZIONE III - COMMISSARI AD ACTA AI FINI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PROVINCIALI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA

ART.53 - OGGETTO

1. I Commissari *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi provinciali in materia urbanistico-edilizia, ove previsti dalla legislazione vigente, sono scelti dal Presidente della Provincia tra i soggetti iscritti ad apposita sezione dell'elenco.
2. L'attività dei Commissari ad acta in materia edilizia ed urbanistica riguarda gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 39 della L.R. 19 luglio 2006 n.22 (art.21 DPR 6 giugno 2006 n.380) ed ogni altro intervento sostitutivo in materia attribuito alla Provincia dal vigente ordinamento giuridico, ovvero posto in capo alla Provincia dall'Autorità Giudiziaria od Amministrativa.
3. L'infruttuosa decorrenza dei termini previsti per l'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'art.21 del DPR 6 giugno 2001 n.380 costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo, secondo le modalità disciplinate dall'art.39 della legge regionale 19 luglio 2006 n.22.
4. Non possono essere conferiti incarichi di commissari ad acta nelle materie di cui al precedente comma a soggetti non iscritti all'elenco o iscritti in Sezioni diverse dell'elenco diverse da quella dei commissari ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi provinciali in materia urbanistico-edilizia.

ART.54 - CRITERI E MODALITÀ DI NOMINA E INCOMPATIBILITÀ

1. L'iscrizione all'albo non comporta nessun diritto ad essere nominato quale commissario ad acta; per tale nomina si tiene comunque conto, del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico da attribuirsi.
2. La nomina quale commissario *ad acta* è subordinata alla preventiva dichiarazione, da parte del soggetto designato, di adempiere il mandato con impegno, con fedeltà e lealtà nei confronti del pubblico interesse, e con assoluta imparzialità.
3. Nel corso dell'anno solare non possono comunque attribuirsi più di due incarichi allo stesso soggetto.
4. Non possono essere nominati quali commissari ad acta soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti negli ultimi cinque anni rapporti di dipendente, di amministrazione, di consulenza o di collaborazione con gli enti ed i soggetti, pubblici o privati, interessati a qualsiasi titolo dal procedimento sostitutivo.
5. La nomina del commissario ad acta è disposta con atto del Presidente della Giunta Provinciale su proposta dell'Assessore competente; tutti gli adempimenti antecedenti e successivi sono adottati dal Dirigente competente.

ART.55 - COMPENSI

1. I compensi spettanti ai commissari ad acta, diversi dai dipendenti provinciali, sono stabiliti nell'atto di nomina e sono determinati, avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'incarico da attribuirsi, al tempo impiegato, alle responsabilità connesse all'incarico stesso ed al lavoro svolto, nella misura massima di € 2.500,00 al lordo degli oneri. Per ipotesi non coincidenti a quelle sopra elencate il compenso viene determinato in via analogica con riguardo a quanto previsto per fattispecie assimilabili.
2. Ai compensi di cui al comma precedente possono essere sommate le spese vive documentate, comprese

quelle di viaggio. Per le spese automobilistiche dovrà farsi riferimento alle tariffe ufficiali dell'ACI.

3. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

ART.56 ALIENAZIONI MOBILIARI

1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a trattativa privata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.

2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.

3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dall'Organo di Governo e dal Consiglio, la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

ART.57 ALIENAZIONI, PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI

1. Le alienazioni, le permute e gli acquisti di beni immobili sono disciplinate dal Regolamento per la vendita degli immobili patrimoniali.

ART.58 LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI

1. I contratti relativi alla acquisizione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.

2. I contratti relativi alla cessione, in locazione o affitto, di beni immobili sono disciplinati dal Regolamento per la vendita degli immobili provinciali.

3. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione (in uso gratuito) di beni immobili previste dal Regolamento provinciale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ed ogni altra disposizione speciale regolamentare.

ART.59 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO

1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a trattativa privata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Possono altresì essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi dell'Organo di Governo, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.

3. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.

TITOLO V

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ART.60 CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE

1. Alla conclusione della fase precontrattuale provvede il Dirigente che la ha curata, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità; tale atto viene immediatamente trasmesso al Dirigente competente.
3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.
4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi.

ART.61 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI

1. Nelle procedure negoziate e negli affidamenti in economia può essere richiesta la cauzione definitiva nella misura prevista per legge. La cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto deve essere richiesta se lo stesso è di importo superiore ad €.100.000,00. Essa è costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.

ART.62 CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.

ART.63 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I Dirigenti competenti stipulano i contratti che riguardano le strutture cui sono preposti esclusivamente con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta

in esito a procedura negoziata o in economia, salvo sia stata espressamente prevista la stipula in forma pubblica amministrativa nel bando di gara, nelle lettere di invito, nel capitolato speciale e nel progetto di contratto previamente reso noto ai concorrenti.

3. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso il Tesoriere Provinciale.

ART.64 REPERTORIO DEI CONTRATTI

1. A cura del Servizio Affari Generali e sotto la responsabilità del Segretario Generale sono tenuti:

a) un registro repertorio sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa;

b) un registro sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.

2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata al Servizio Affari Generali in originale corredato dei relativi allegati.

3. Tutti i contratti di cui è parte la Provincia di Foggia, sia quelli stipulati in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale che quelli stipulati mediante scrittura privata, sono sottoscritti in forma elettronica mediante apposizione della firma digitale.

ART.65 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriamento e registrazione.

2. Per i contratti redatti in forma pubblica amministrativa il Servizio Appalti e Contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti corredata degli estremi di repertoriamento e registrazione al Dirigente stipulante, agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi ed all'impresa stipulante.

ART.66 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigenti competenti a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità

giudiziaria, fatta salva l'azione per danni. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

TITOLO VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.67 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.

2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, il Dirigente competente può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia e previa costituzione della cauzione definitiva.

ART.68 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.

3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria, a condizione che tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara o nella lettera d'invito. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni.

4. Il rinnovo non è comunque ammesso nei contratti conseguenti a procedura negoziata o affidamenti in economia.

5. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per consentire la scelta del nuovo contraente.

ART.69 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.

2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.

3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.

4. Qualora le disposizioni di legge lo prevedano, sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese.

ART.70 SUBCONTRATTI

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato.
3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

ART.71 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.
2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.
3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

ART.72 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PENALI

1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in acconto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computo dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.
3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.
4. Il contratto può prevedere, altresì, premi di acceleramento per l'anticipata esecuzione rispetto al termine finale.

ART.73 INADEMPIMENTO

1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.
2. Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonché, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto

attivando altresì l'incameramento della cauzione eventualmente prevista e prestata e le procedure per il risarcimento del danno.

ART.74 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.

2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:

- definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
- concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
- adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione, se prestata.

ART.75 GARANZIE PER VIZI

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.76 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria.

2. La soluzione delle controversie è conferita al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Foggia. In casi particolari e per le motivazioni che vanno puntualmente evidenziate dall'Organo di Governo essa può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto. Nella deliberazione che autorizza il ricorso all'arbitrato viene definito il limite massimo del compenso che sarà corrisposto ai componenti del Collegio arbitrale.

ART.77 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

ART.78 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione.